



STUDIO LEGALE NASO & PARTNERS
Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b
00187-Roma
Tel. 0642014795

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO – SEDE DI ROMA
RICORSO

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA,
RICORSO EX ART. 40 C.P.A. CON ISTANZA DI MISURE COLLEGIALI AI SENSI
DELL'ART. 55 C.P.A.

PER: la Dott.ssa Loredana Le Pera ([REDACTED]), rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso per mandato in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata in Roma, Salita S. Nicola da Tolentino, 1/b, presso lo studio legale dell'Avv. Domenico Naso (C.F. NSADNC65M03H501Z) che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org)

-ricorrente-

CONTRO:

CNR–Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.F. 80054330586 – P. IVA 02118311006) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma al Piazzale Aldo Moro, 7;

-resistente-

E NEI CONFRONTI DI: Dott. Andrea Maschio, domiciliato in Roma al Piazzale Aldo Moro, 7

-controinteressato-

* * * * *

Oggetto: domanda di annullamento, previa sospensiva tenuto conto della gravità ed urgenza della situazione obiettiva, dei seguenti provvedimenti:

- 1- Della deliberazione n. 125/2018 del Consiglio Nazionale delle Ricerche, relativa “*all’emanazione di n. 26 bandi di concorso riservati al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017*”, nella parte in cui delibera “*l’emanazione di n. 26 bandi di concorso, per titoli e colloquio, riservati al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017*”;
- 2- Del bando n. 366.59 “*Concorso per titoli e colloquio, riservato al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del D.lgs n. 75/2017, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di tre unità di personale profilo ricercatore – III livello professionale – presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche – area strategica Genetica*”

- 3- Del provvedimento di esclusione del 26.10.2018 trasmesso a mezzo Pec, nella parte in cui esclude la ricorrente dalla partecipazione al concorso ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. c) del bando, per mancato possesso di uno o più requisiti indicati all'art. 2, comma 1, lett. da a) a j) del bando;
- 4- Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli suindicati che si manifesti lesivo per la ricorrente e di cui si riserva impugnazione mediante motivi aggiunti a seguito della sua conoscenza.

Per l'accertamento del diritto in capo alla ricorrente di accedere alla procedura concorsuale n. 366.59 bandita ai sensi dell'art. 20, co. 2, D.Lgs. 75/2017

* * * * *

ESPOSIZIONE DEI FATTI

La Dott.ssa Le Pera è una ricercatrice in servizio presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, in possesso dei requisiti previsti all'art. 20, co. 2, del D.Lgs. 75/2017, per beneficiare della stabilizzazione a tempo indeterminato mediante partecipazione ad una procedura di reclutamento riservata

Con l'intento di superare l'annoso problema del precariato nelle pubbliche amministrazioni, il legislatore ha emesso il D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 – "Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", attraverso il quale ha stabilito la possibilità per le amministrazioni di stabilizzare a tempo indeterminato il personale precario.

Precisamente, l'art. 20 del D. Lgs. 75/2017 "*Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni*" ha stabilito al comma 1 che: "*le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con il rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018 – 2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:*

a) *risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;*

b) *sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;*

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni."

E ancora, al comma 2, dell'art. 20 dispone che: *"nello stesso triennio 2018 – 2020, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:*

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 24 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso."

In ottemperanza al prefato Decreto Legislativo n. 75/2017, il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha adottato la deliberazione n. 125/2018, avente ad oggetto *"l'emanazione di n. 26 bandi di concorso riservati al personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017"*, con la quale veniva deliberata l'emanazione di 26 bandi di concorso, per titoli e colloquio, riservati al personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, nonché, i requisiti richiesti ai fini della partecipazione e i punteggi da assegnare ai candidati (*doc. 1 – deliberazione n. 125/2018 del CNR*).

Il CNR dava seguito a quanto stabilito nella deliberazione, adottando 25 bandi concorsuali per il reclutamento di un totale di 75 risorse con il profilo di Ricercatore, nonché, una procedura concorsuale finalizzata alla stabilizzazione di una risorsa con il profilo di Tecnologo.

Nello specifico, il bando n. 366.59 *"Concorso per titoli e colloquio, riservato al personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del D.lgs n. 75/2017, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di tre unità di personale profilo ricercatore – III livello professionale – presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche – area strategica Genetica"*, stabiliva la selezione di tre risorse da stabilizzare a tempo indeterminato ai sensi del co. 2, dell'art. 20, D.lgs. 75/2017 (*doc. 2 – bando n. 366.59*).

Successivamente, la Dott.ssa Le Pera riceveva a mezzo pec il provvedimento del CNR, a mezzo del quale veniva illegittimamente esclusa dalla procedura concorsuale

identificata dal bando n. 366.59, in virtù dell'asserita mancanza di uno o più requisiti indicati all'art. 2, comma 1, lett. da a) a j) del bando (*doc. 3 – provvedimento di esclusione del 26.10.2018*).

Detto provvedimento risulta manifestamente illegittimo poiché adottato in violazione di legge, nonché, discriminatorio nei confronti della ricorrente che possiede tutti i requisiti per poter accedere alla procedura di reclutamento.

È quindi evidente che gli atti impugnati sono gravemente lesivi poiché ledono il diritto della ricorrente di cui al co. 2, dell' art. 20, del D.Lgs. n. 75/2017.

Tutto ciò premesso, si chiede l'annullamento dei provvedimenti richiamati per i seguenti profili di illegittimità.

IN VIA PRELIMINARE: sulla giurisdizione.

In via preliminare, si osserva che la giurisdizione a pronunciarsi sul presente ricorso appartiene al Giudice Amministrativo.

Come è noto, infatti, l'art. 63, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che *“sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4”, ossia “le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, che “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo” (cfr. art. 63, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 165 del 2001).*

A tal proposito si osserva che la presente controversia rientra nella fattispecie disciplinata dal quarto comma della norma sopra richiamata, in quanto costituiscono oggetto del presente ricorso alcuni provvedimenti illegittimi emessi dall'amministrazione resistente nell'ambito di una procedura di stabilizzazione del personale precario, che ben può essere equiparata ad una procedura concorsuale.

Sul punto, si evidenzia che il Tar di Catania, con la sentenza n. 1342 del 26 giugno 2018, ha affermato che “rientra nella giurisdizione di legittimità del Giudice Amministrativo la contestazione sulle stabilizzazioni, e in particolare sulle stabilizzazioni ex. art 20 D.Lgs. 75/2017, dovendosi considerare la stabilizzazione dei precari una procedura volta all'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione”.

In particolare, nella sentenza si richiama l'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale che effettuata un'assimilazione tra la procedura di stabilizzazione e quella concorsuale in quanto entrambe preordinate ad assicurare l'accesso ai pubblici uffici a tempo indeterminato, infatti, la vicenda oggetto della pronuncia è una procedura rivolta a soggetti in possesso di specifici requisiti connessi tanto all'attività lavorativa che sia stata prestata per un determinato periodo temporale alle dipendenze della P.A. che avvia la procedura di stabilizzazione, quanto alle modalità di selezione all'esito di procedure selettive per il conferimento dell'incarico a tempo determinato o del lavoro flessibile possano, in virtù di apposite disposizioni legislative derogatorie alla regola del pubblico concorso, essere immessi in ruolo mediante la costituzione di un nuovo e differente rapporto di lavoro, stavolta a tempo indeterminato¹.

Tale orientamento è stato altresì confermato dalla Corte di Cassazione che recentemente si è espressa affermando che "la controversia in materia di stabilizzazione del personale precario di una pubblica amministrazione, concernendo gli atti di una procedura concorsuale finalizzata all'assunzione di alcuni lavoratori mediante il loro passaggio dallo stato di personale precario a quello di personale di ruolo, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo"(Cass. SS. UU., 13/12/2017, n. 29915).

E ancora, la Corte di Cassazione, in un'altra sentenza ha anche affermato che *"In materia di pubblico impiego privatizzato, i processi di stabilizzazione – tendenzialmente volti ad eliminare il precariato creatosi per assunzioni in violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 – sono effettuati nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in tema di dotazioni organiche e di programmazione triennale del fabbisogno, e sono suscettibili di derogare alle normali procedure di reclutamento limitatamente al carattere – riservato e non aperto – dell'assunzione, ma non anche alla necessità del possesso del titolo di studio ove previsto per la specifica qualifica, né al preventivo svolgimento di procedure selettive, che (ad eccezione del personale assunto obbligatoriamente o mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento) sono necessarie nell'ipotesi – come nella specie – in cui la stabilizzazione riguardi dipendenti che non abbiano già sostenuto "procedure selettive di tipo concorsuale", con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di procedure discrezionalmente disposte*

¹ In tal senso: Cass. Civ. SS.UU. n.1778/11 e n.24904/11; si veda altresì Cass. SS. UU. n. 16041/10

dall'amministrazione ed impicanti valutazioni di tipo comparativo tra i candidati" (Cass. SS. UU., 02/08/2017, n. 19166).

Nel caso di specie, la ricorrente chiede l'annullamento dei provvedimenti emessi dal Consiglio Nazionale delle Ricerche nell'ambito del procedimento di stabilizzazione, poiché fortemente lesivi del suo diritto di partecipare alla procedura di stabilizzazione a tempo indeterminato.

Tali provvedimenti, adottati in ottemperanza al disposto dell'art. 20 del D.Lgs 75/2017, per la stabilizzazione del personale precario, ben possono essere equiparati agli atti di una procedura concorsuale finalizzata ad instaurare un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, come tali, rientranti nella giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Ne consegue che, sulla scorta delle pronunce e dell'orientamento poc'anzi richiamato, la giurisdizione a decidere relativamente al presente ricorso appartiene a Codesto Ill.mo Collegio.

MOTIVI IN DIRITTO

SULL' ILLEGITTIMITÀ DELLA VALUTAZIONE DEL PROFILO DELLA RICORRENTE EFFETTUATA DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE:*violazione e falsa applicazione dell'art. 20, co. 2 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, violazione e falsa applicazione dell'art. 5, co. 1, lett. c) del bando 366.59; violazione e falsa applicazione dell'art. 2, co. 1, lett. da a) a j) e del co. 2 del bando 366.59; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 97 Cost.; Violazione dell'art. 3, L. n. 241/1990 per motivazione carente ed incoerente. Eccesso di potere per disparità di trattamento e manifesta ingiustizia.*

Premesso quanto precede in ordine alla ricostruzione della vicenda per cui è causa, preme immediatamente osservare che il provvedimento di esclusione adottato dal CNR nei confronti dell'odierna ricorrente, risulta manifestamente illegittimo e affetto da numerosi vizi.

Invero, nonostante la ricorrente avesse tutti i requisiti per partecipare al bando n. 366.59, finalizzato al reclutamento di tre unità di personale con profilo di ricercatore – III livello professionale, afferente all'*area strategica Genetica*, questa è rimasta arbitrariamente esclusa a causa dell'operato pedestre compiuto dalla resistente (*doc. 2 – bando n. 366.59*).

Come noto, in data 26.10.2018 il CNR notificava a mezzo pec alla Sig.ra Le Pera il precitato provvedimento, recante l'oggetto "*Bando 366.59 – Genetica strutture / istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche*", a mezzo del quale le comunicava l'esclusione dalla

procedura in oggetto in forza “dell’art. 5 comma 1 lett. c) del bando, per mancato possesso di uno o più requisiti indicati all’art. 2, comma 1, lett. da a) a J) del bando” (doc. 3 – provvedimento di esclusione del 26.10.2018).

Orbene, il richiamato art. 2 del bando 366.59, relativo ai “Requisiti di ammissione”, prevede che “per l’ammissione al concorso sono richiesti tutti i seguenti requisiti:

- a) *Titolarità, successivamente alla data del 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso il CNR;*
- b) *Aver maturato presso il CNR o presso altri Enti ed Istituzioni di Ricerca almeno 3 anni di contratto, anche non continuativi e di diverse tipologie, purché riferibili ad attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale, nell’arco temporale ricompreso tra la data del 1 gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2017;*
- c) *Cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;*
- d) *Possono altresì partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero i cittadini di Paesi Terzi, che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di un lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;*
- e) *Posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, qualora soggetti;*
- f) *Non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con Pubbliche Amministrazioni;*
- g) *Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e di non esser stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;*
- h) *Non essere stato licenziato per motivi disciplinari a norma dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per i comparti della Pubblica Amministrazione;*
- i) *Godimento dei diritti civili e politici;*

- j) *Possesso di un Diploma di laurea conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al D.M. 509/99, oppure di una Laurea Specialistica o di una Laurea Magistrale.”*

Il CNR ascrive in capo alla ricorrente la mancanza del requisito indicato alla lettera b), afferente al conseguimento di *“almeno 3 anni di anzianità presso il CNR o presso altri Enti ed Istituzioni di Ricerca”*.

Invero, tale asserzione risulta sfornita di qualunque fondamento, in quanto la ricorrente rispetta correttamente tale qualità.

Precisamente, la Dott.ssa Le Pera, ha maturato complessivamente un'esperienza superiore a 5 anni, svolgendo dapprima l'attività di ricerca presso l'IIT nel periodo compreso tra il 2012 e il 2017, nonchè, successivamente prestando servizio presso il CNR a partire dal 2017, dove risulta attualmente impiegata.

Ebbene, in maniera del tutto arbitraria, la resistente ha disconosciuto il periodo di servizio prestato dalla ricorrente presso l'Istituto Italiano di Tecnologia, asserendo che quest'ultimo non possiede la qualità di Ente di ricerca.

Si osserva, che Il disconoscimento dell'IIT compiuto dal CNR, risulta esecrabile e meritevole di censura in quanto detto istituto risulta essere a tutti gli effetti un rinomato centro di ricerca scientifica.

Segnatamente, l'Istituto Italiano di Tecnologia è una fondazione finanziata dallo Stato per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica di interesse generale, orientata allo sviluppo tecnologico.

Oltretutto, tale circostanza è altresì evidente dalla descrizione dell'ente fornita sul sito istituzionale <https://www.iit.it/it/istituto>, dove è fatto chiarissimo riferimento alla sua natura di Ente di ricerca (*doc. 4 – Pagina iniziale del sito internet istituzionale dell'IIT*).

Inoltre, l'art. 3 dello Statuto dell'istituto Italiano di Tecnologia, recante lo *“Scopo”*, effettua un frequente richiamo al termine *“ricerca”* per determinare le finalità perseguite dall'ente.

Tra queste, alla *“lettera b)”*, si afferma che l'IIT *“sviluppa metodi e professionalità innovativi, in grado di favorire la diffusione nel mondo della ricerca nazionale di “pratiche di eccellenza” e di meccanismi concorrenziali positivi”* (*doc. 5 – Statuto dell'Istituto Italiano di tecnologia*).

Come pure, la “lettera e)” dichiara che l’ente “*promuove, al suo interno e nell’ambito dell’intero Sistema nazionale della ricerca, la cultura della condivisione e del valore dei risultati a fini produttivi e sociali*” (doc. 5 – Statuto dell’Istituto Italiano di tecnologia).

E ancora, la lettera g) aggiunge che “*attrae ricercatori operanti in istituti di ricerca e sviluppa collegamenti con centri di eccellenza del proprio settore*” (doc. 5 – Statuto dell’Istituto Italiano di tecnologia).

Per mero tuziorismo, preme alla scrivente difesa rappresentare a Codesto Ill.mo Tribunale che, a partire dal 2009, è in vigore un accordo d’intesa tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’Istituto Italiano di Tecnologia al fine di rafforzare i rapporti e condividere i risultati nell’ambito della ricerca.

Nel prefato documento si evince chiaramente che i due enti sviluppano sinergie in tale ambito, difatti, come preconizzato nel testo “*l’obiettivo è quello di ricondurre a sistema, a livello nazionale e internazionale, le ricerche nei campi di comune interesse, considerati strategici per lo sviluppo del Paese e su cui, nel tempo, si sono determinate elevate competenze. CNR e IIT realizzano progetti e condurranno programmi di ricerca comuni, condividendone i risultati.*” (doc. 6 – Protocollo d’Intesa CNR - IIT).

In ultimo, *ad colorandum* si cita l’articolo “*Massimo Inguscio: si al Tecnopole, il CNR lavorerà insieme all’IIT per il bene dell’Italia*”, pubblicato su Repubblica.it in data 30 marzo 2016, che descrive compiutamente l’ambito di operatività dell’Istituto Italiano di Tecnologia, il quale risulta essere il medesimo del CNR, ovvero il settore della ricerca.

È particolarmente interessante evidenziare che alla domanda “*Il CNR opera negli stessi settori di IIT?*”, il presidente del CNR Dott. Massimo Inguscio afferma. “*Con una battuta, direi che casomai sono loro che operano nei nostri settori, visto che il Cnr esiste da un secolo circa. Il punto è fare in modo che le cose non vengano duplicate, nell’accordo che stiamo preparando con IIT includiamo molte tematiche: vanno dalla fotonica alle nanotecnologie, dai robot fino alle neuroscienze*” (doc. 7 – Articolo del 30.03.2016 pubblicato sul sito del quotidiano Repubblica.it).

Non vi sono dubbi in ordine al fatto che l’IIT sia un Ente di ricerca a tutti gli effetti e che, pertanto, il periodo di lavoro maturato dalla ricorrente presso di esso debba essere correttamente computato ai fini del calcolo del requisito di cui alla lettera b).

Ne deriva, che la Dott.ssa Le Pera ha maturato un’anzianità che supera i 5 anni, i quali risultano essere più che idonei a soddisfare il valore di 3 anni di servizio richiesti.

Pertanto, non si comprendono i presupposti che hanno comportato l'esclusione della ricorrente, in quanto il profilo di quest'ultima rispetta tutti i requisiti richiesti dall'art. 2 del bando per la partecipazione al concorso.

Al contrario, è apodittica l'illegittimità che affligge l'operato della resistente, la quale ha agito in evidente violazione e falsa applicazione dell'art. 20, co. 2 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, nonché, degli artt. 5, co. 1, lett. c) e 2, co. 1, lett. da a) a j) del bando 366.59.

Oltre a ciò, il provvedimento si pone altresì in contrasto con numerosi principi sanciti dalla Costituzione.

Difatti, vi è una netta violazione del principio di imparzialità sancito dall'art. 97, alla stregua del quale la pubblica amministrazione deve agire nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'attività amministrativa.

Inoltre, il Consiglio Nazionale delle Ricerche non ha osservato il divieto di compiere atti di natura discriminatoria, ribadito implicitamente dal principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Tali principi si concretizzano in una serie di criteri riconducibili ai concetti di efficacia e di efficienza, ai quali sottendono la non discriminazione nei diritti e libertà. La pubblica amministrazione avrebbe, pertanto, dovuto operare nel rispetto di tali principi garantendo a tutti i lavoratori la partecipazione al predetto concorso in condizioni assoluta parità, promuovendo altresì i principi sanciti dall'articolo 4 della Costituzione rispetto alla pari dignità dei lavoratori.

Giustappunto, l'amministrazione attraverso l'emanazione del provvedimento di esclusione oggetto di impugnazione, effettua una discriminazione sulla base degli Enti di Ricerca presso i quali i partecipanti al concorso hanno prestato servizio.

A ben vedere, il CNR in maniera del tutto arbitraria riconosce ad alcuni istituti la qualità di enti di ricerca, disconoscendone altri che al pari svolgono in via principale l'attività di ricerca.

Ciò comporta una disparità di trattamento dei lavoratori che hanno prestato servizio presso tali enti, che vengono così esclusi dalla partecipazione al concorso per il mancato riconoscimento del periodo lavorativo prestato alle dipendenze di questi ultimi.

Oltre a quanto sinora esposto, si ravvisa altresì una violazione dell'art. 3 della legge 241/90, in base alla quale l'amministrazione ha l'obbligo di motivare adeguatamente i

provvedimenti adottati, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze istruttorie.

Nel provvedimento di esclusione notificato dall'amministrazione resistente, la motivazione appare visibilmente inadeguata e generica. A bene vedere, quest'ultima pone a sostegno dell'esclusione il disposto dell'art. 5, co. 1, lett. c), del bando 366.59, per mancato possesso di uno o più requisiti indicati dall'art. 2, co. 1, lett. da a) a j) del bando.

Tuttavia, come visto precedentemente, il primo comma dell'art. 2 del citato bando, enumera un corposo elenco di requisiti che il candidato deve possedere per poter partecipare alla procedura in parola.

L'amministrazione avrebbe quindi dovuto opportunamente specificare la lettera corrispondente al requisito di cui lamenta la mancanza, al contrario, la motivazione così formulata risulta elusiva e illegittima.

In tal senso, si noti che la giurisprudenza si è occupata della vicenda affermando che *"l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi è inteso dalla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo una concezione sostanziale/funzionale, nel senso che esso è da intendersi rispettato quando l'atto reca l'esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall'amministrazione per giungere alla decisione adottata e il destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest'ultimo e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione"* (da ultimo: Cons. Stato, III, 23 novembre 2015, nn. 5311 e 5312; IV, 21 aprile 2015, n. 2011; V, 24 novembre 2016, n. 4959, 23 settembre 2015, n. 4443, 28 luglio 2015, n. 3702, 14 aprile 2015, n. 1875, 24 marzo 2014, n. 1420; VI, 6 dicembre 2016, n. 5150).

È quindi evidente che il provvedimento nella sua attuale formulazione risulta affetto da nullità, poiché adottato in violazione dell'art. 3 della L. 241/1990. È inoppugnabile che la motivazione fornita non pone la ricorrente in condizione di comprendere le ragioni che hanno portato l'amministrazione a compiere una determinata scelta.

Ebbene, non v'è dubbio che l'operato della resistente arreca un'importante nocimento alla ricorrente, che si è vista illegittimamente negare la possibilità di accedere al concorso riservato per la stabilizzazione a tempo indeterminato.

In definitiva, l'esclusione della ricorrente è del tutto illegittima poiché presenta i requisiti per poter essere correttamente ammessa alla procedura di reclutamento.

Si insiste per l'accoglimento del presente motivo.

* * * * *

Per i motivi profusamente esposti nel presente ricorso, è di tutta evidenza che i provvedimenti impugnati sono gravemente lesivi e pregiudizievoli nei confronti della ricorrente, difatti, anziché tendere alla stabilizzazione e alla valorizzazione dell'esperienza maturata dalla ricorrente, rischiano di escluderla dalla procedura di reclutamento a causa della errata valutazione dell'esperienza maturata.

Appare doveroso rammentare il gravissimo nocumento e le ripercussioni che ne discendono, sia sulla sfera lavorativa sia sulla qualità della vita, e quindi sulla salute, della lavoratrice che vede così tradito il suo desiderio e diritto ad essere finalmente stabilizzata a tempo indeterminato dopo anni di precariato.

* * * * *

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A. DI AMMISSIONE CON RISERVA DELLA
RICORRENTE ALLA PROCEDURA DI RECLUTAMENTO

Ciò premesso e ritenuto la ricorrente, come rappresentata e difesa,

RICORRE

ALL'ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Affinché Voglia annullare, previa sospensione dell'efficacia, i seguenti provvedimenti:

1. Della deliberazione n. 125/2018 del Consiglio Nazionale delle Ricerche, relativa *“all’emanazione di n. 26 bandi di concorso riservati al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017”*, nella parte in cui delibera *“l’emanazione di n. 26 bandi di concorso, per titoli e colloquio, riservati al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017”*;
2. Del bando n. 366.59 *“Concorso per titoli e colloquio, riservato al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del D.lgs n. 75/2017, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di tre unità di personale profilo ricercatore – III livello professionale – presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche – area strategica Genetica”*
3. Del provvedimento di esclusione del 26.10.2018 trasmesso a mezzo Pec, nella parte in cui esclude la ricorrente dalla partecipazione al concorso ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. c) del bando, per mancato possesso di uno o più requisiti indicati all’art. 2, comma 1, lett. da a) a j) del bando.

4. Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli suindicati che si manifesti lesivo per i ricorrenti e di cui si riserva impugnazione mediante motivi aggiunti a seguito della sua conoscenza..

In ordine al *fumus boni iuris*, ci si riporta integralmente ai precedenti motivi di ricorso.

Quanto al *periculum in mora*, il danno grave ed irreparabile è evidente, laddove la ricorrente, illegittimamente esclusa dalla procedura concorsuale, rischia di vedere negato il suo diritto ad essere assunta a tempo indeterminato.

E' di tutta evidenza che tale esclusione è il frutto dell'illegittimità dell'operato dell'odierna resistente, la quale non ha correttamente valutato il profilo della ricorrente e la presenza di tutti i requisiti richiesti dal Bando 366.59.

Ebbene, la mancata partecipazione alla citata procedura comporterebbe una lesione permanente del diritto della Dott.ssa Le Pera alla stabilizzazione a tempo indeterminato, con il conseguente rafforzamento del nocumento subito e con l'ulteriore pregiudizio del rischio della perdita del posto di lavoro qualora il rapporto in essere, di natura precaria, non venga rinnovato.

Pertanto, si rende necessario disporre l'ammissione con riserva della ricorrente alla procedura di reclutamento al fine di preservare il diritto di quest'ultima ex co. 2, art. 20, D.Lgs 75/2017.

Inoltre, nel bilanciamento con l'interesse pubblico, si deve riscontrare che è nello stesso interesse dell'amministrazione acquisire il personale e le competenze specifiche maturate nel corso degli anni, evitando il pregiudizio derivante dalla perdita di tali risorse per l'attività di ricerca .

Roma, 21.12.2018

Avv. Domenico Naso

* * * * *

Nel merito si chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO

Per tutte le su esposte ragioni, con riserva di motivi aggiunti, accogliere il ricorso unitamente all'istanza cautelare.

Con vittoria di spese, compensi e distrazione degli stessi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. anche della fase cautelare in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Procura alle liti nell'originale del ricorso.

In via istruttoria si versano in produzione:

- 1- Deliberazione n. 125/2018 del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- 2- Bando n. 366.59 – area strategica genetica – tre posti;
- 3- Provvedimento di esclusione del 26.10.2018
- 4- Pagina iniziale del sito internet istituzionale dell'IIT;
- 5- Statuto dell'istituto Italiano di Tecnologia;
- 6- Protocollo d'Intesa CNR – IIT;
- 7- Articolo del 30.03.2016 pubblicato sul sito del quotidiano Repubblica.it

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/02, si dichiara che il valore della causa è indeterminabile e che il contributo unificato è dovuto nella misura di € 325,00.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 21.12.2018

Avv. Domenico Naso